



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE
PER LE GARANZIE STATUTARIE**

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 06/04/1993 e
modificato con deliberazione del C.C. n. 7 del 14/01/2000)*

INDICE SISTEMATICO

| | |
|-------------------------|---|
| Articolo 1 | 3 |
| Articolo 2 | 3 |
| Articolo 3 | 3 |
| Articolo 4 | 3 |
| Articolo 5 | 3 |
| Articolo 6 | 3 |
| Articolo 7 | 4 |
| Articolo 8 | 4 |

Articolo 1

E' istituita in Villa d'Almè la Commissione Consiliare permanente per garantire la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto.

Articolo 2

La Commissione per le garanzie statutarie si pone i seguenti obiettivi:

- a) verificare ed osservare che i principi indicati nello Statuto e i criteri previsti nei regolamenti trovino corretta e concreta attuazione;
- b) svolgere le funzioni specificatamente affidategli nei regolamenti comunali.

Articolo 3

1. La commissione è di nomina consiliare ed è così composta:

- n. 4 rappresentanti della maggioranza consiliare;
- n. 1 rappresentante per ogni gruppo di minoranza presente in Consiglio.

2. La commissione, nel corso della prima seduta che sarà stata convocata dal Sindaco, procederà alla elezione del Presidente, nel rispetto dell'art. 4.2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 1 della legge 3 agosto 1999 n. 265.

3. Fino alla elezione del presidente le funzioni dello stesso saranno esercitate dal più anziano di età dei rappresentanti dei gruppi di minoranza.

Articolo 4

La commissione definisce al proprio interno i metodi e i criteri di lavoro, le collaborazioni I tecniche e legali esterne ritenute necessarie.

Articolo 5

Dopo il suo insediamento la Commissione elabora il proprio programma di lavoro, informandone la Giunta e attraverso di essa il Consiglio comunale.

Articolo 6

La Commissione deve essere convocata, con avviso scritto, almeno tre giorni prima delle riunioni, o telefonicamente nei casi di eccezionale urgenza.

Articolo 7

Alle sedute della Commissione di applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti assegnati.

Articolo 8

Si riterranno rinunciatari alla carica quei Commissari che senza giustificati motivi risultassero assenti per tre sedute consecutive, ed il Consiglio Comunale provvederà alla loro sostituzione.